

NEWSLETTER DICEMBRE 2018

ARGOMENTI DEL MESE

Una buona parte dei quesiti che vengono posti in FORUM riguarda problemi legati ai rapporti che intercorrono fra le parti interessate in una tomba di famiglia (1).

La normativa nazionale delega a quella locale la definizione di questi rapporti, per cui il problema sarebbe facilmente risolvibile se il regolamento di polizia mortuaria dettasse norme precise al riguardo; nella maggior parte dei casi questo non avviene, creando non solo contenziosi fra i parenti, ma anche problemi ai dirigenti responsabili, costretti ad agire per interpretazioni ed esposti a ricorsi. Una revisione/aggiornamento del regolamento al riguardo è indispensabile.

Dopo aver illustrato nella newsletter di ottobre 2018 le diverse tipologie di diritti che si intrecciano in una tomba di famiglia (vedi Newsletter ottobre 2018), in questo numero si cerca di approfondire alcune questioni oggetto di infiniti contenziosi, e più precisamente:

- Chi ha diritto di farsi seppellire in una tomba di famiglia.
- Chi ha diritto alla proprietà (con relativi oneri) dell'immobile tomba di famiglia.

Come vedremo, i due diritti sono assolutamente indipendenti e spesso proprio il loro incrocio è fonte di contenziosi.

Chi ha diritto di farsi seppellire in un sepolcro

Le tombe di famiglia e i sepolcri in generale vengono attivate da un fondatore mediante una concessione che può essere:

- di costruzione e uso di un manufatto su suolo demaniale; è il caso delle edicole isolate, o delle tombe interrate (cripte, tombini, cassoni, tombe a terra: le dizioni variano da comune a comune), per esempio. Le fosse sono escluse.
- di acquisto e uso di un manufatto costruito a cura del comune: è il caso di cappelle inserite in colombari formate da una serie di loculi contermini o edificate dal comune in piccola serie, ad esempio.
- d'uso di uno o più manufatti di proprietà comunale: è il caso dei loculi, ad esempio.

Le concessioni, dal 1975 (D.P.R. n.803/1975), devono essere a durata limitata non superiore a 99 anni; al termine della durata prevista, se non subentra una proroga consentita dal regolamento di polizia mortuaria, la tomba ritorna in disponibilità del Comune, che potrà svuotarla e riassegnarla, in genere, se tomba di famiglia, con bando.



Il fondatore, ovvero chi firma la concessione (non chi la paga), al momento della sottoscrizione può dichiarare se intende fondare una tomba di famiglia (o gentilizia) oppure una tomba ereditaria.

Nel primo caso la fonda "sibi familiaeque suae", ovvero per sé e per la sua famiglia (art. 93 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) nel secondo per se e per alcune persone specificatamente nominate come eredi al momento della sottoscrizione della concessione, ovvero subentranti come aventi diritto al fondatore alla sua morte.

Un sepolcro è considerato familiare quando il fondatore-capostipite non manifesta al momento della sottoscrizione della concessione la volontà di limitare la cerchia dei contitolari del diritto di proprietà e di utilizzo del sepolcro ai suoi soli eredi; la quasi totalità delle tombe di famiglia ricade nella fattispecie di famigliari.

Un sepolcro familiare secondo l'orientamento costante della Cassazione, può trasformarsi in sepolcro ereditario quando sia del tutto estinta la famiglia del fondatore.

Non esiste una definizione univoca di famiglia nella normativa. La giurisprudenza in merito comunemente afferma che la famiglia, del fondatore o dei fondatori, è costituita da un nucleo sociale formato da persone del medesimo sangue o legato tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi lo stesso cognome, salva l'eventuale contraria volontà dei fondatori stessi, ai quali è riconosciuta la facoltà di ampliare o restringere la sfera di beneficiari del diritto, ovvero possono escludere, al momento della sottoscrizione della concessione, alcuni membri della famiglia se vogliono.

Il diritto all'inumazione nel sepolcro familiare spetta quindi solo al coniuge/convivente, ai discendenti e agli ascendenti in linea retta del concessionario-fondatore, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, seppure parente o erede di quest'ultimo, con esclusione anche dei discendenti ove vi sia espressa esclusione fatta dal fondatore all'atto della fondazione del sepolcro, valendo, in primis, la volontà del fondatore, che può sempre riservarla nominativamente a sé e/o ad alcuni dei suoi congiunti/discendenti. Eventuali eredi non discendenti subentrano come diritto di sepoltura solo una volta estinta la famiglia e solo per i posti salma residui.

In entrambe le tipologie di tomba, il fondatore può nominare all'atto della fondazione alcuni benemeriti come destinatari di un posto salma, intendendosi per benemeriti persone conviventi o aventi acquisito particolari benemerenze verso la famiglia.

Una eventuale nomina di eredi/benemeriti dopo la sottoscrizione della concessione non ha alcun valore ai fini di far passare la tomba da familiare a ereditaria; si vedranno di seguito le conseguenze, ma si anticipa che in questo caso passa la proprietà immobiliare ma restano valide le norme di tomba ereditaria per quanto riguarda lo jus sepulchri. Prassi dettata dall'obbiettivo di impedire vendite occulte di posti salma: la compravendita dei sepolcri è vietata (art. 92 comma 4 D.P.R. 285/90).

Nel caso il fondatore non decidesse specificatamente nulla, si intende che la tomba è di famiglia.

Chi può essere sepolto nella tomba di famiglia dovrebbe essere stabilito dal regolamento di polizia mortuaria del Comune, nel quale in genere si fa riferimento, non molto correttamente confondendo la parentela con la famiglia, ad un grado di parentela massimo che gli aventi diritto possono avere in relazione al fondatore. L'art. 77 del Codice Civile considera la parentela estesa al massimo al VI grado; i comuni quando stabiliscono chi può essere sepolto, in genere si fermano ad un grado inferiore. Attenzione, perché



bisogna stabilire anche il grado e la tipologia di affinità ammessa, altrimenti nessun affine potrebbe essere sepolto.

Da tenere presente che anche in caso di morte del fondatore, questi gradi di parentela massimi si riferiscono sempre al fondatore e non ai subentranti, altrimenti diventerebbe una catena infinita. Per i gradi di parentela si veda lo schema allegato e una trattazione specifica in Gradi di parentela

Se il Comune non dà alcuna indicazione, si può più correttamente fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Il Civile, sentenza 15 maggio - 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, cha ha rammentato l'orientamento costante secondo cui, "in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi." Con l'attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio: l'Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 estende, infatti, il diritto di sepolcro non solo ai famigliari del concessionario, ma anche a persone inquadrabili in un rapporto di convivenza con il fondatore del sepolcro. Il coniuge o convivente non è né parente né affine. Si ritiene che facciano parte della famiglia anche gli ascendenti oltre che i discendenti.

Sentenza cui si ritiene dovrebbero conformarsi anche le prescrizioni inserite nei regolamenti di polizia mortuaria, eventualmente con qualche concessione ai parenti ascendenti in linea diretta (genitori, nonni) e a quelli di secondo grado collaterali (fratelli/sorelle), mantenendo gli affini solo della linea diretta.

Casi particolari si riscontrano in caso di nozze plurime o figli illegittimi o adottati: il diritto non si estende anche all' ex coniuge, in quanto non fa più parte della famiglia, mentre i figli illegittimi o adottati sono sempre discendenti e per ciò hanno diritto di sepoltura.

La giurisprudenza riconosce lo jus sepulchri al coniuge passato a nuove nozze dopo la vedovanza. Essa afferma che quel diritto non viene meno in quanto il nuovo matrimonio non estingue il vincolo di affinità con la famiglia stessa (Cons. St., sez. V, 13 maggio 1991 n. 806)

Stabilire il limite di chi ha diritto di essere sepolto nel sepolcro è importante, perché tale diritto si attua per prelazione, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto, non vi sono posti salma riservati, salvo nel caso di più fondatori (es.: due famiglie stessa tomba), nel qual caso si deve stabilire nella concessione la partizione degli stessi.

Un caso particolare sono i conviventi o che abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti del concessionario: (esempio: relazioni morali ed affettive), che hanno diritto ciascuno ad un posto salma, per cui in questo caso, prima di procedere ad una sepoltura, ci si deve accertare che rimanga libero il/i posti per i benemeriti, che però devono essere identificati nell'atto di concessione e non a posteriori.

Nel caso di tombe ereditarie (meno frequente), possono essere sepolti, anche vivente il fondatore, gli eredi designati, che alla morte del fondatore subentreranno come aventi diritto. In questo caso se c'è spazio, possono essere sepolti, oltre agli eredi, anche i discendenti degli stessi, che possono subentrare come aventi diritto.

L'esercizio del diritto di sepoltura da parte di soggetti che non ne hanno titolo comporta la sanzione di rimuovere immediatamente la salma dalla tomba a cura e spese di coloro che hanno richiesto la sepoltura.



Diritto di proprietà (e relativi oneri) dell'immobile tomba di famiglia

I seguenti diritti inerenti all'uso della tomba o alla movimentazione dei resti:

- A) il diritto "primario" di essere seppelliti (jus sepulchri) o di seppellire altri in un dato sepolcro (jus inferendi mortuum in sepulchrum o jus sepeliendi),
- B) il diritto alla intestazione del sepolcro (c.d. ius nomini sepulchri),
- C) il diritto "secondario", spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietas,
- D) il diritto di movimentare i resti dei defunti.

sono assolutamente separati e niente hanno a che fare con:

E) il diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali che lo compongono.

Chi esercita il diritto E) deve garantire che gli aventi diritto A), B), C), D), possano sempre esercitarlo, il che significa che deve, ad esempio, garantire l'accesso per l'esercizio del diritto.

Per le tombe costruite a cura del Comune e concesse in uso, il problema del diritto di proprietà non si pone, rimanendo al Comune, che ha concesso una sua proprietà in uso al privato, e pertanto valgono in analogia le regole relative agli affitti; la manutenzione ordinaria spetta al concessionario e la straordinaria al Comune. In più il Comune può pretendere che venga mantenuto il decoro, ad esempio negli addobbi o la pulizia, e la sicurezza non derivante da necessità di manutenzioni straordinarie; il tutto salvo patti contrari all'atto della sottoscrizione della concessione.

La proprietà dell'immobile costruito in concessione al privato su suolo demaniale (e quindi costruito a cura e spese del privato) segue, per il trasferimento di proprietà, le regole di qualsiasi altro edificio.

Che la tomba sia famigliare o ereditaria, in ogni caso alla morte del fondatore passa in eredità agli eredi, che possono essere o famigliari o eredi designati.

Gli eredi hanno l'obbligo di;

- 1) mantenere la tomba in stato decoroso
- 2) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria
- 3) evitare pericoli alla pubblica incolumità.

Nel caso di tomba famigliare (o di famiglia; per tomba gentilizia si dovrebbe intendere una particolare tomba isolata esterna al recinto cimiteriale, ma come sempre la terminologia non è univoca):

- a) se gli eredi sono anche famigliari, se non sono stati esclusi dal fondatore al momento della sottoscrizione della concessione, questi eserciteranno i loro diritti, A), B), C), dovendo eventualmente tener conto dei diritti dei benemeriti e permettendo il C) di terzi
- b) se gli eredi non sono famigliari, o famigliari esclusi dal fondatore, hanno i doveri di cui ai punti 1), 2), 3), ma non potranno esercitare i diritti di cui ai punti A), e D), se non dopo che la famiglia si sia estinta, ovvero solo dopo la morte dell'ultimo



discendente del fondatore, ed inoltre solo utilizzando i posti salma residui, non essendo abilitati a movimentare i resti tumulati (punto D)), in quanto hanno questo diritto, salvo i casi di spettanza del Comune, solo i parenti più prossimi del defunto; facoltà che però potrebbe verificarsi per discendenti esclusi. Per cui paradossalmente potrebbe succedere che gli eredi devono provvedere alla manutenzione della tomba fino alla scadenza della concessione ma non possono esservi sepolti.

NOTE:

(1) identificata qualche volta anche come tomba gentilizia; dizione che si dovrebbe utilizzare solo per le tombe di famiglia o di comunità religiose costruite eccezionalmente al di fuori dei recinti cimiteriali e soggette ad una particolare normativa.

ALLEGATI:

SCHEMA DEI GRADI DI PARENTELA ED AFFINITA'





GRADI DI PARENTELA

Si distinguono quelli della linea retta (discendenti diretti) dalle linee collaterali (con capostipite comune).

Per conoscere il grado di parentela di un soggetto con un parente basta contare i passaggi nello schema seguente.

Il nonno è un parente di secondo grado in linea retta; un cugino è un parente di quarto grado in linea collaterale; i cugini dei genitori sono parenti di quinto grado in linea collaterale.


Art. 74 C.C. Gli affiliati, se affiliati (adottati) quando minorenni, sono parificati ai figli.

Art. 76 C.C. Si distingue una linea retta (persone che discendono una dall'altra), e una linea collaterale (persone che non discendono una dall'altra ma hanno uno stipite in comune

Art. 77 C.C. La parentela cessa al sesto grado.

Art. 77 C.C. L'affinità è il vincolo che lega il coniuge con i parenti dell'altro coniuge.

La moglie o convivente more uxorio non è né parente né affine.







Holbein il Giovane - Totentanz 1538; la Morte e il re

La redazione di TuttoSuiCimiteri Arch. Luigi Baroni 338 707 6672 ing. Vittorio Cingano 347 2525 020



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple.

Studio di Ingegneria Cingano

Lo Studio opera da oltre 20 anni nel settore cimiteriale ed è specializzato nella:

- consulenza per imprese che vogliano proporre operazioni in finanza di progetto (Project Financing) per la costruzione e gestione di cimiteri e impianti di cremazione
- redazione di Piani Regolatori Cimiteriali stesura di Regolamenti di Polizia Mortuaria e Tariffari
- redazione di Global Service di gestione dei servizi cimiteriali sia per conto di enti pubblici (concessioni) sia per imprese (Project Financing)
- progettazione di cimiteri per animali e impianti di incenerimento
- Lo Studio (primo divulgatore in Italia di questa metodologia) opera anche nella redazione di:
- global service di gestione e manutenzione di patrimoni e demani di Enti Pubblici



Arch. Luigi Baroni Viale Tripoli 83 47900 Rimini tel - fax 0541 782747 cell 338 70 76 672 Ing. Vittorio Cingano Via A. Mario 38 36100 Vicenza tel - fax 0444 961338 cell 347 25 25 020



